



**Formazione Innovazione Lavoro**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO  
AUTONOMO DELLA  
F.I.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO**

**APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 10 ottobre 2018**

# SOMMARIO

## **Principi generali**

Punto 1. – Oggetto e ambito di applicazione	3
Punto 2. – Finalità del Regolamento e definizioni	3
Punto 3 – Esclusioni	3

## **Incarichi di lavoro autonomo**

Punto 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi professionali	4
Punto 5 - Individuazione del fabbisogno	5
Punto 6 – Limiti al conferimento dell’incarico	5
Punto 7 – Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni	5
Punto 8 – Affidamento di incarichi esterni in via diretta	7
Punto 9 – Incarichi occasionali	7
Punto 10 – Conferimento dell’incarico, efficacia e proroga	7
Punto 11 - Modalità di corresponsione	7
Punto 12 – Le tipologie contrattuali	8
Punto 13 – Costituzione Long List consulenti orientatori e tutor	8

## **Disposizioni finali**

Punto 14 – Tutela della riservatezza	8
Punto 15 - Disposizioni finali	9

## PRINCIPI GENERALI

### Punto 1. – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per il conferimento d'incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. da parte della F.I.L. – Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. – Socio Unico (d'ora in poi F.I.L. o Società), quale società interamente partecipata da ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego), ad esterni quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario della F.I.L. con il personale alle proprie dipendenze.

2. Il presente Regolamento si applica al conferimento d'incarichi a persone fisiche, singole, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. del Codice Civile, anche di carattere occasionale, ovvero continuativa e coordinata prevalentemente personale, non a carattere subordinato.

### Punto 2. – Finalità del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) adeguata pubblicità alla selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove possibile, all'ausilio di sistemi informatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- d) rispetto della disciplina prevista sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

2. Per l'applicazione del presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a) per collaborazione e prestazione d'opera libero professionale si intende un rapporto di lavoro autonomo caratterizzato dai seguenti elementi:
  - competenze teoriche di grado elevato e rilevanti esperienze nel settore di riferimento;
  - prestazione svolta in maniera totalmente autonoma senza vincoli di coordinamento e senza necessità di inserimento nell'organizzazione Aziendale;
  - rapporto finalizzato al raggiungimento di un fine e/o risultato specifico determinato dalla Società.

Caratteristica di tale rapporto è l'assenza del potere disciplinare, direttivo e di controllo da parte della Società sul lavoratore che agisce in autonomia.

- b) per incarichi di studio s'intendono quelli che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse di F.I.L., di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto;
- c) per incarichi di ricerca s'intendono quelli che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta a F.I.L. di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e societarie;
- d) per incarichi di consulenza s'intendono quelli che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali F.I.L. intende acquisire un parere al fine di orientare la propria azione.

### Punto 3 – Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi che prevedono un compenso fino a € 2.000,00 (duemila) per i quali, in ragione dell'economicità, sarà possibile procedere con l'affidamento diretto, a seguito di Determina del Direttore.

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della F.I.L. ovvero per le relative pratiche di domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del fatto che le stesse hanno carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente, nonché i "Servizi Legali" secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. N. 50/2016 e delle adottate Linee Guida ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2, dello stesso Decreto.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso delle spese, come a titolo esemplificativo le partecipazioni a convegni e/o seminari.

4. Non potranno stipularsi contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dalla Società anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

## INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

### **Punto 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi professionali**

1. Nell'osservanza dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., la Società può conferire gli incarichi esterni di cui all'articolo 1, unicamente ad "*esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria*" ed in presenza dei sottoelencati presupposti di legittimità:

- a) oggettiva ed accertata impossibilità di utilizzare risorse interne;
- b) necessità di soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento alla Società e per corrispondere ad obiettivi e progetti predeterminati;
- c) temporaneità della prestazione; l'eventuale proroga degli incarichi è consentita in via eccezionale mediante adozione di nuova Determina del Direttore, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) alta qualificazione dell'attività;
- e) predeterminazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, di obiettivi specifici e determinati, del compenso al professionista.

2. Per "*particolare e comprovata specializzazione universitaria*" si intende, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea o di titolo equivalente o equiparato per Legge, attinente l'oggetto dell'incarico.

3. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive possono anche prevedersi, quali requisiti specifici di accesso, percorsi didattici universitari aggiuntivi e superiori alla laurea, finalizzati alla specializzazione richiesta, nonché la maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto dell'affidamento. A riprova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- possesso dei requisiti di carattere generale;
- titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o Società pubbliche;
- pubblicazioni scientifiche inerenti la materia d'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nel caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso del titolo di laurea e pertanto in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o di soggetti

che operino nel campo dell'arte, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

#### **Punto 5 - Individuazione del fabbisogno**

1. Il fabbisogno di figure professionali per la realizzazione di progetti - dei servizi e non – può essere finanziato con fondi pubblici o privati.

2. L'attività oggetto dell'incarico deve essere funzionalmente collegata a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione delle attribuzioni della F.I.L., né può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi di riferimento.

3. La rilevazione del fabbisogno è fatta dalla Direzione, coadiuvata dai responsabili dei servizi, che verifica, prima di passare ad autorizzare la procedura di selezione, la sussistenza dei presupposti generali di legittimità elencati nel Punto 4 del presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'obiettivo/motivazione dell'incarico;
- l'inesistenza della professionalità richiesta nella Società e l'indicazione dell'esistenza di finanziamenti specifici per l'attività correlata all'obiettivo;
- l'effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria l'acquisizione della collaborazione;
- l'alta qualificazione della professionalità richiesta;
- la congruenza tra i compiti affidati e l'entità del compenso proposto;
- i risultati attesi.

#### **Punto 6 – Limiti al conferimento dell'incarico**

Gli incarichi di cui al Punto 1, possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono. Non possono essere conferiti incarichi:

- a) ad esperti che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo la vigente normativa, con particolare riguardo alle norme relative ai limiti d'incarico per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) a soggetti con contratti a tempo pieno presso la Pubblica Amministrazione senza preventiva autorizzazione della stessa, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- c) a soggetti con situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- d) a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza;
- e) a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;
- f) a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

#### **Punto 7 – Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni**

1. L'affidamento di incarichi avviene a seguito comparazione dei curricula pervenuti alla Società, delle caratteristiche qualitative delle proposte desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle domande dei candidati potrà seguire colloquio orale.

2. La comparazione di cui al comma 1 viene svolta di regola da una Commissione esaminatrice composta e nominata ai sensi del successivo comma 4, lettera e).

3. Fermo gli obblighi di pubblicità legale, l'avviso della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi è pubblicato sul sito internet [www.filprato.it](http://www.filprato.it), nell'apposita sezione "Società Trasparente" alla voce "Bandi e concorsi". L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei su decisione dell'Amministratore Unico.

L'avviso di selezione deve contenere:

- a. il profilo professionale ricercato;
  - b. i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti dai/dalle candidati/e, il titolo di studio e i requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione all'opera da svolgere;
  - c. la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime con le modalità e i termini per la convocazione dei candidati ammessi;
  - d. la modalità di partecipazione alla selezione;
  - e. i criteri di valutazione e l'indicazione delle modalità di costituzione della Commissione esaminatrice per ciascuna selezione, che potrà essere formata, nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, anche da personale interno e o consulenti della F.I.L., secondo le specifiche competenze richieste;
  - f. i motivi che comportano l'esclusione dalla selezione;
  - g. la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
  - h. il luogo dove sarà svolta la prestazione, modalità di svolgimento ed il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
  - i. il compenso massimo da corrispondere per l'incarico proporzionato alla prestazione oggetto dello stesso;
  - j. il termine entro il quale presentare i curricula e la documentazione richiesta dall'avviso in base alla natura dell'incarico da conferire;
  - k. le fasi della procedura;
  - l. l'indicazione delle modalità di pubblicità dell'avviso e del responsabile del procedimento;
  - m. le disposizioni relative al trattamento dei dati personali;
  - n. il numero dei candidati da ammettere alle prove successive alla comparazione dei titoli e dei curricula, ove previste;
  - o. la previsione della possibilità di revoca della procedura anche dopo la pubblicazione della graduatoria per sopravvenute esigenze della F.I.L. anche in relazione alle risorse disponibili, ai servizi assegnati, a modifiche normative o a differenti interpretazioni delle norme vigenti;
  - p. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
4. L'elenco degli idonei sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico e successivamente pubblicato sul sito aziendale nel rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dalla legge.
5. Ai sensi dell'art. 1, commi 675 e 676 della Legge di Stabilità 2016, la F.I.L. pubblicherà, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
  - d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
6. E' in facoltà della F.I.L. prevedere ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire, sempre nel rispetto dei principi imposti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

### **Punto 8 – Affidamento di incarichi esterni in via diretta**

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a. quando le procedure comparative di affidamento siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
- b. in casi di particolare urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure, senza pregiudicare gli interessi di F.I.L.;
- c. quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un soggetto determinato;
- d. quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (inferiore a € 2.000,00) e avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione.

### **Punto 9 – Incarichi occasionali**

1. Per gli incarichi occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine è facoltà dell'Organo amministrativo procedere ad affidamento diretto, sempre tenendo conto dei criteri di adeguatezza dei requisiti professionali e di esperienza all'incarico da assolvere.

### **Punto 10 – Conferimento dell'incarico, efficacia e proroga**

1. Tutti gli incarichi, a prescindere dalla modalità d'affidamento, sono conferiti, con Determina del Direttore, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti evidenziati.
2. Le determinazioni con cui si conferisce l'incarico in via diretta sono adeguatamente motivate e contengono, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali la F.I.L. non ha provveduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione, ma ha conferito l'incarico in via diretta.
3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato e la conseguente sottoscrizione del contratto.
4. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione.
5. La proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale e mediante adozione di nuova Determina del Direttore, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura pattuita del compenso in sede di affidamento dell'incarico.

### **Punto 11 - Modalità di corresponsione**

1. La liquidazione del compenso può essere predisposta con cadenza periodica, a seguito di adeguata attestazione del regolare svolgimento delle prestazioni per il periodo di riferimento o, a conclusione del rapporto, del risultato conseguito.
2. Le modalità di corresponsione del compenso devono essere espressamente stabilite nell'atto di conferimento e nel contratto; in assenza il compenso è liquidato al termine dello stesso in un'unica soluzione.

## **Punto 12 – Le tipologie contrattuali**

1. Gli incarichi sono conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, anche occasionali, aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al Punto 2 del presente Regolamento

## **Punto 13 – Costituzione Long List consulenti orientatori e tutor**

1. E' facoltà della F.I.L., con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico, istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività, denominate Long List. In particolare si presenta la necessità di una Long List per orientatori e tutor. Nelle more della costituzione delle Long List, la F.I.L. potrà attingere da quelle già costituite per altre precedenti circostanze.

2. La F.I.L. potrà avvalersi delle Long List di cui sopra, se ed in quanto istituite, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

3. La formazione della Long List viene resa nota mediante avviso pubblico sul sito web della F.I.L., [www.filprato.it](http://www.filprato.it). L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.

4. Nell'avviso della costituzione della Long List, vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale, così come definiti al precedente Punto 4, comma 3.

5. Le persone interessate devono presentare domanda entro i termini fissati dall'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo tutte le informazioni richieste. Le domande vengono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Direttore che accerterà i requisiti e quindi la validità dell'inserimento del professionista all'interno della Long List.

6. La Commissione in base ai requisiti e alle prove richieste dall'avviso, formulerà una graduatoria da cui la F.I.L. attingerà per l'assegnazione degli incarichi. Questi saranno assegnati ai primi e in caso di loro rinuncia si passerà a quelli seguenti.

7. La Long List ha validità biennale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso, e, comunque, fino all'approvazione di una nuova Long List.

8. L'ordine d'inserimento nella Long List dei candidati ritenuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda e/o dalla valutazione ottenuta dalla Commissione.

9. La F.I.L. potrà individuare all'interno degli iscritti alla Long List i candidati da selezionare, per l'affidamento dell'incarico di cui al presente regolamento. Tale selezione potrà essere svolta in unica soluzione formando una graduatoria da cui procedere agli incarichi al momento del bisogno.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Punto 14 – Tutela della riservatezza**

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente Regolamento, forniscono dati e informazioni, anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento è F.I.L. con sede in Via Galcianese, 20/L, 59100 –Prato.

3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oppure ai fini della contrattualizzazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.

4. I dati contenuti nei curricula e i dati relativi ai contratti relativi al presente Regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito della F.I.L. in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1 del presente Punto, la F.I.L. potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste da Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), a:

a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

b. autorità giudiziarie, di controllo e vigilanza;

c. personale F.I.L. che cura il procedimento;

d. personale F.I.L. in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;

e. soggetti che operano con F.I.L. per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc..), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;

f. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedono l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e al D.Lgs n. 97/2016.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

#### **Punto 15 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione dell'Amministratore Unico e si applica agli incarichi banditi da tale data.

2. Il presente Regolamento sostituisce quello vigente.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle ulteriori disposizioni di legge in materia.

4. Eventuali modifiche e integrazioni al Regolamento verranno pubblicizzate dalla Società mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

5. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito [www.filprato.it](http://www.filprato.it)